

AVVISO IMU 2022

Si informano gli utenti che anche quest'anno il Comune di Ranica trasmetterà tramite e-mail i modelli F24 della nuova IMU a coloro che ne hanno già fatto richiesta negli anni passati.

I cittadini che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo e-mail possono farne richiesta inviando una e-mail su **tributi@comune.ranica.bg.it**, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale dei contribuenti per i quali si richiede il modello F24, oppure attraverso il numero dell'ufficio tributi **035 479016**

Inoltre, sul sito internet del comune www.comune.ranica.bg.it, nella sezione "Tributi e Ragioneria", è presente il software per il calcolo dell'imposta da versare e la stampa del modello F24 ([clicca qui per accedere alla pagina specifica](#)).

Scadenze pagamento IMU:

ACCONTO 16 giugno 2022

SALDO 16 dicembre 2022

Pagamento UNICA SOLUZIONE 16 giugno 2022

Le aliquote per il calcolo dell'imposta sono le seguenti:

IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	6,00 ‰
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	5,00 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557	0,00‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00‰
Terreni agricoli	0,00‰
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (non esenti)	9,60‰
Aree fabbricabili	9,60‰

Si rammenta che rimane a carico dei contribuenti il controllo della correttezza dei dati utilizzati per il calcolo dell'IMU.